

La presente deliberazione viene affissa il 26 OTT. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 556 del 20 OTT. 2009

Oggetto: Corte di Appello Napoli - Sig. D'Agostino Stefano c/ Provincia di Benevento – Appello sentenza Trib. Bn n. 1429/08 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno VENTI del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr Gianluca . Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 01.07.09 il sig. D'Agostino Stefano conveniva in giudizio questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento- n. 1429/08;
Con determina n. 380/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio a mezzo del difensore delle Assicurazioni Generali S.p.A garante della predetta tipologia di danni in virtù di polizza n.209456024;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 01.07.09 promosso da D'Agostino Stefano c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 380/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 380/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Napoli con atto di appello notificato il 01.07.09 promosso da D'Agostino Stefano c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Tribunale di Benevento- n. 1429/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 762 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 26 OTT. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 OTT. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

12 NOV. 2009

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 NOV. 2009.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 02 NOV. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio Uccelletti)

2 Copia per
SETTORE AA.LL. e Org. Pers. 1366 PR. 10.09 prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____
Conf. Capigruppo

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

Il Sig. Stefano D'Agostino, nato a Benevento il 29 novembre 1974, residente in S. Angelo a Cupolo alla via E. Fermi, n. 18, CF. DGS SFN 74S29 A783B, rappresentato e difeso dagli Avv. Gerarda Viscione e Stefano Pescatore del Foro di Benevento giusta mandato rilasciato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato, unitamente a questi ultimi, in Napoli alla via Generale Orsini 40 presso l'Avv. Luca Brignone,

PROPONE APPELLO

Avverso la sentenza n. 1429/08 del Tribunale di Benevento, depositata in cancelleria il 29.08.08 e mai notificata, con la quale il dott. Flavio Cusani rigettava la domanda proposta dall'attore Stefano D'Agostino per il risarcimento delle lesioni e dei danni dallo stesso subiti nel sinistro occorso in data 17.10.2001, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

PREMESSO IN FATTO

- 1 -

013567

Il sig. Stefano D'Agostino, al fine dell'accertamento delle lesioni riportate nel sinistro avvenuto in data 17.10.2001, lungo la S.P. Benevento - San Marco ai Monti, in località Cardilli, notificava in data 11.04.2003 all'Ente Provinciale di Benevento, ricorso per accertamento tecnico preventivo. Il Presidente del Tribunale di Benevento, dott. Bosco, all'udienza del 13.12.2002, accogliendo la richiesta della Provincia, estendeva il contraddittorio nei confronti del Comune di Sant'Angelo a Cupolo. Successivamente, costituitosi il Comune di Sant'Angelo a Cupolo, all'udienza del 04.04.2003, il Presidente del Tribunale di Benevento, estendeva il contraddittorio nei confronti della ditta Leone Antonio, accogliendo la richiesta formulata dal Comune. All'udienza del 29.04.03 la Ditta Leone Antonio, si costituiva in giudizio, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Meieaurora Assicurazioni, che al momento del sinistro copriva la suddetta ditta per la responsabilità civile verso terzi. Il Giudice ne autorizzava la chiamata, ma la suddetta Compagnia di Assicurazioni rimaneva contumace. All'esito dell'accertamento tecnico, veniva

asseverato che il sig. Stefano D'Agostino nel sinistro avvenuto in data 17.10.2001, aveva riportato gravi lesioni, quantificate in complessivi Euro 64.691,84, di cui Euro 44.975,13 per danno biologico pari al 18%, Euro 3.150,00 per ITT pari a 90 gg, Euro 1.575,00 per ITP pari a 90 gg, nonché Euro 14.991,71 per danno morale (pari ad 1/3 del danno biologico), come da relazione peritale redatta dal CTU dott. D'Auria (Allegata in atti).

- 2 -

Atteso che nessuno dei convenuti nel giudizio di accertamento tecnico preventivo provvedeva a risarcire i danni patiti dal ricorrente, si rendeva necessario incardinare il giudizio ordinario, al fine di accertare e dichiarare su quale/i dei convenuti dovesse ricadere la responsabilità del fatto dannoso, con la conseguente condanna degli stessi in solido e non, al risarcimento delle lesioni di cui innanzi, nonché di tutti i danni subiti. Pertanto, con atto di citazione del 27.03.04, il sig. D'Agostino Stefano conveniva in giudizio la Provincia di Benevento assumendo che: " il giorno 17.10.200, alle ore 21,00 circa l'attore, nel percorrere la S.P. Benevento - San Marco ai Monti, in località Cardilli, alla guida della moto Yamaha TDM 850, tg BB 18449, perdeva il controllo della stessa, in un tratto in cui il manto stradale presentava delle sconnessioni, cadendo rovinosamente a terra ". Su tali premesse il D'Agostino chiedeva che la Provincia di Benevento, proprietaria e custode della S.P. de qua fosse condannata a " risarcire integralmente i danni materiali ed immateriali subiti dall'attore per le lesioni quantificate in complessivi Euro 64.691,84 (di cui Euro 44.975,13 per danno biologico pari al 18%, Euro 3.150,00 per ITT pari a 90 gg, Euro 1.575,00 per ITP pari a 90 gg, nonché Euro 14.991,71 per danno morale come da relazione peritale redatta dal CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo) oltre i danni da perdita di chances"; chiedeva, altresì, che la Provincia fosse condannata: "a risarcire i danni riportati dalla moto Yamaha TDM 850 tg. BB 18449, quantificati in Euro 3.633,37, come da perizia di stima redatta dal Perito assicurativo sig. Fabrizio Tinessa, oltre IVA, nonché i danni derivanti da sosta tecnica, rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del sinistro al soddisfo". Alla prima udienza del 16.06.2004, non essendosi costituita la Provincia di

Avvocato Stefano Pesca
Gerarda Viscione Vi nomino
nel giudizio di cui a margin
fase, tato e grado, anche c
esecuzione ed appello. Vi c
e più ampio mandato i
compresa quella di esige
transigere, quietanzare,
accettare avverse rinunce
espressamente a chiamare
il dove si rendesse, nec
nominare delegati e sostit
anche innanzi altre Autori
Ritengo sin da ora per nat
operato. Conferisco a
collaboratori l'autoriz

trattamento del mio
soli fini
all'assolvimento
domicilio pres

Benevento
con Voi con

Benevento, il G.I., verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione ne dichiarava la contumacia, rinviando per la prima udienza di trattazione al 15.11.2004. All'udienza del 15.11.2004, si costituiva la Provincia di Benevento, la quale in via preliminare chiedeva al G.I. di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo, Comune di Sant'Angelo a Cupolo. In merito a tale richiesta, LA DIFESA DI PARTE ATTRICE ECCEPIVA LA TARDIVITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA, AI FINI DELLA CHIAMATA DEL TERZO, opponendosi pertanto all'estensione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sant'Angelo a Cupolo. Il G.I. con ordinanza emessa in udienza, revocava la dichiarazione di contumacia della Provincia di Benevento e dispone la chiamata in causa del Comune di Sant'Angelo a Cupolo, nei cui confronti è opportuno che si svolga il giudizio, rinviando all'udienza del 28.02.2005. In data 07.02.2005, si costituiva il Comune di Sant'Angelo a Cupolo, in persona del sindaco p.t., depositando in cancelleria comparsa di costituzione, chiedendo all'Addto G.I. di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo Ditta Costruzioni Antonio Leone, esecutrice dei lavori di rete fognaria sulla S.P. de qua all'epoca dei fatti, nel contempo chiedeva il differimento dell'udienza fissata per il 28.02.2005; a tale richiesta il G.I. ottemperava, fissando nuova udienza per il 15.06.2005, al fine di consentire la costituzione del terzo nei termini di legge. Con comparsa di costituzione e risposta con richiesta ex art. 269 c.p.c., depositata in Cancelleria il 25.05.2005, si costituiva la Ditta Leone Antonio, in persona del leg. rapp. p.t., la quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Compagnia di Assicurazioni Meieaurora S.p.a. in persona del l.r.p.t., per essere da questi manlevati nella denegata ipotesi di soccombenza nei confronti dell'attore. La ditta Leone, chiedeva altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa, la terza società, C.C.C.O.T. s.r.l. dei F.lli De Angelis, in persona del l.r.p.t., esecutrice dei lavori di asfaltazione del manto stradale della S.P. de qua, chiedendo, pertanto, il differimento dell'udienza fissato al 15.06.2005. Il G.I., in accoglimento di tali richieste, con ordinanza differiva la predetta udienza al 24.10.2005. All'udienza del 24.10.2005, si costituiva in giudizio il terzo chiamato, società C.C.C.O.T. s.r.l. dei F.lli De Angelis, nel mentre, non essendo andata a buon fine la notifica della chiamata in causa della Meieaurora

Vog
1.in
2.pe
con
tutt
3.co
Si p
Ai fi
Ben
Avv
REL
Stefa
scien

Assicurazioni s.p.a., da parte della difesa della Ditta Leone Antonio, il G.I. su richiesta di quest'ultima, rinviava all'udienza del 13.02.2006, autorizzando la rinotifica nei termini di legge. All'udienza del 13.02.2006, si costituiva in giudizio la terza chiamata compagnia di assicurazioni Aurora s.p.a., già Meieaurora. A questo punto instaurato ritualmente il contraddittorio tra tutte le parti in causa, i procuratori chiedevano fissarsi udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. In corso di causa, all'udienza del 20.12.2006 il G.I. si riservava sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati da tutte le parti in causa nelle rispettive memorie e repliche. All'udienza del 27.12.2006, il G.I. ha deciso di accogliere la richiesta di ammissione delle prove così come articolate e richieste dalle parti. In corso di causa venivano espletati tutti i mezzi di prova ed all'udienza del 23.04.2008 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione dall'adito G.I. con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI

- a -

VIOLAZIONE DI LEGGE: Orbene, nell'impugnare estensivamente la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento questa difesa si pregia di evidenziare all'Ecc.ma Corte di Appello Adita, la fondatezza delle eccezioni preliminari e di merito già sollevate nel corso del giudizio di primo grado. *In primis*, è opportuno evidenziare che, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione alla Provincia di Benevento da parte dell'attore, la stessa non si costituiva nei termini di legge. A norma del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.: << ***il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazionedepositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c.....***>>, nella quale comparsa <<...***se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella stessa comparsa a pena di decadenza e provvedere ai sensi dell'Art. 269 c.p.c.,>>***. A tal proposito è doveroso precisare che, l'art. 269, comma 2° c.p.c., statuisce che: <<...***il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di***>>

*decadenza farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al Giudice Istruttore lo spostamento della prima udienza >>>. Orbene, si evidenzia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita che, i TERMINI DI CUI INNANZI SONO TASSATIVI E PERENTORI in quanto, la normativa del Codice di Rito, è ispirata a rigide preclusioni per le parti. Pertanto, nel caso che ci si riferisce alla Provincia di Benevento nell'osservanza della normativa di cui innanzi, avrebbe dovuto costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 16.11.2004, ai fini della chiamata del terzo. La stessa invece, senza alcun giustificato motivo, non si conformava a quanto statuito dai suesposti precetti normativi, tant'è che il Giudice di primo grado, accertata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, su istanza di parte, dichiarava la contumacia dell'Ente *de quo*. E' evidente a questo punto l'inattività processuale della Provincia: non solo non si è costituita secondo quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., ma si costituiva addirittura alla seconda udienza, ossia quella del 15.11.2004, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in detta udienza, nella quale chiedeva all'adito G.I. di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo. Il G.I., con ordinanza emessa in udienza, REVOCAVA LA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA della Provincia di Benevento, DISPONENDO ANCHE LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO, nonostante la stessa non avesse fornito la prova che, la mancata costituzione nei termini di legge, si fosse verificata a causa di una delle tassative ipotesi indicate dall'Art. 294 c.p.c. Pertanto, la sentenza oggetto di gravame va riformata per avere il Giudice di primo grado autorizzato una chiamata in causa in disprezzo delle ipotesi previste dal codice di rito e su una decadenza ampiamente maturata.*

- b -

CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA: La sentenza de qua oggetto di gravame, merita di essere ulteriormente riformata, in quanto affetta da evidenti contraddizioni in diversi punti. Il G.I. nella sentenza *de qua*, rigettava *in toto* la domanda attorea, fondando tale motivazione su un convincimento che a suo dire: "*la situazione del manto stradale, come descritto dall'attorenon rappresentava alcuna insidia....*", con ciò attribuendo piena responsabilità all'attore, per i fatti di

causa. Tuttavia, in altra parte della stessa sentenza, nel motivare la compensazione delle spese legali, il Giudicante asserisce che: *"...sono emerse inadempienze da parte degli Enti e delle Ditte appaltatrici, come la mancata ottimale pulizia della carreggiata stradale e la non presenza di segnaletica di lavori in corso....."* Così statuendo, il G.I. ha riconosciuto in modo inconfutabile la responsabilità, per il sinistro che ha visto coinvolto il sig. D'Agostino, sia degli Enti convenuti, che delle Ditte esecutrici dei lavori sulla S.P. de qua.

- c -

ERRATA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA di insidia, come il Giudicante sia pervenuto ad una erronea valutazione di tutti gli elementi probatori emersi in corso di causa, tali da arrivare al convincimento di una piena responsabilità del D'Agostino con il conseguente rigetto della domanda attorea che, giova ricordarlo, aveva ad oggetto una richiesta di risarcimento danni e lesioni derivanti da insidia stradale. E nel corso del giudizio è inconfutabilmente emerso come il tratto di strada percorso dal D'Agostino il giorno del sinistro fosse interessato da lavori tali da costituire indubbiamente una insidia. Infatti, il D'Agostino, sulla propria corsia di marcia (direzione Benevento), giunto in località Cardilli e, immediatamente dopo l'uscita di una curva, si trovava a percorrere un tratto in pendenza il cui manto stradale era caratterizzato da buche, sconnessioni varie e residui di catrame, consistenti in brecciolino sparso e, in alcuni punti del manto stradale, molto concentrato. Tale presenza era dovuta al fatto che l'intera carreggiata della S.P. de qua era stata interessata in un primo tempo dai lavori di rifacimento della rete fognaria eseguiti dalla Ditta LEONE Antonio e, successivamente dai lavori di asfaltazione eseguiti dalla Ditta C.C.COT dei F.lli De Angelis s.r.l. Relativamente a tali lavori, gli stessi risultavano eseguiti solo parzialmente, al momento del sinistro, ed avevano interessato solamente la corsia di marcia opposta a quella percorsa dall'attore. Ed è proprio a causa della non uniformità del manto stradale tra le due corsie di marcia che, al centro della carreggiata, si era venuto a creare una ulteriore insidia, costituita da un dislivello di circa un centimetro. Tali insidie, non visibili e non prevedibili, si

...alizzavano improvvisamente al D'Agostino che, in alcun modo poteva percepire le reali condizioni del manto stradale. Infatti, è doveroso evidenziare all'Ecc.ma Corte di Appello adita al D'Agostino si sia imbattuto in una realtà dei luoghi totalmente difforme da quella che si presentava poich , lungo i margini della carreggiata, sia in prossimit  della curva, sia in prossimit  ad essa, vi era una totale assenza di segnaletica, sia verticale che orizzontale. La mancanza delle insidie di cui innanzi e la mancanza di segnaletica sono in rapporto causale con l'evento lesivo che coinvolgeva il sig. D'Agostino, e sono supportate dai consistenti elementi probatori emersi nel corso del giudizio di primo grado. *In primis*, assume particolare importanza, il verbale redatto dagli Agenti della Polizia Stradale del compartimento di Benevento, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali descrivevano lo stato dei luoghi, cos  esprimendosi: "...pavimentazione asfaltata con brecciolino e dente di centimetri UNO fra vecchio e nuovo di asfalto e nuovo (allegato pag. 11); gli Agenti intervenuti, evidenziavano altres : "...la presenza di brecciolino sparso ed in alcuni punti molto concentrato". (allegato pag. 20). Orbene, i fatti di cui innanzi sarebbero di per s  sufficienti ad attribuire la responsabilit  per i fatti di causa alla Provincia di Benevento in quanto sulla stessa, in qualit  di proprietaria della S.P. de qua, incombeva l'obbligo di provvedere alla manutenzione. N  tantomeno l'Ente poteva essere esonerato dalla responsabilit  per i fatti di causa, laddove, come nel caso di specie, i lavori per il risanamento della rete fognaria e del manto stradale fossero stati appaltati a ditte terze, in quanto, come pi  volte ribadito dalla giurisprudenza, sulla P.A. incombe l'obbligo di sorveglianza e custodia, obblighi ai quali la Provincia di Benevento non ha mai ottemperato: "...l'Ente proprietario della strada aperta al pubblico   tenuto a mantenere la stessa in condizioni che, le stesse su di essa presenti, non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto, tale da esigere la responsabilit  risarcitoria ex art. 2043 c.c., in applicazione del principio del nemine laedere (Trib. di Torino, Sez. distaccata di Moncalieri, Sent. del 05.01.02), nonch  la responsabilit  per le cose in custodia". Da ultimo, la S.C., III sez.Civ., con sentenza 1691 del 23 gennaio 2009, ha attribuito la responsabilit  dell'Ente proprietario della strada per i danni, stabilendo che la stessa

non viene a cessare per averne l'Ente affidato la manutenzione a terzi. Nel caso di specie, è palese la violazione dell'obbligo di custodia e sorveglianza da parte dell'Ente Provinciale di Benevento, sulla S.P. *de qua* e di conseguenza, la sua incontestabile responsabilità per i fatti di causa. Ed invero, le condizioni di fatiscenza e di degrado della suindicata strada provinciale, oltre ad essere state ampiamente documentate ed accertate dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, sono state ulteriormente confermate in corso di causa dai testi escussi nella fase istruttoria. Infatti all'udienza del 21.03.2007 il teste **De Luca Gildo** testualmente dichiarava: "...ricordo che le condizioni della strada erano caratterizzate dalla presenza di breccioline"; nel mentre il teste **Botticella Filippo**, escusso in data 03.10.2007, asseriva: "...posso dire per quel che mi ricordo che si trattava di un manto stradale da poco asfaltato. Ho rilevato la presenza di brecciolina...la presenza di brecciolo è stata da me rilevata su entrambi i sensi di marcia". Alla luce di quanto innanzi, è indiscutibile la fondatezza della domanda attorea, in quanto piena prova è stata fornita in merito all'esistenza di tutte le insidie sul fondo stradale innanzi evidenziate e, di conseguenza alla violazione dell'obbligo di custodia e di sorveglianza da parte dell'ente proprietario, ossia la Provincia di Benevento.

- d -

Non va dimenticato che dall'esame dei testi è emersa con evidenza l'assoluta carenza di segnaletica sia orizzontale che verticale, nonché quella di cantiere in corso. E' doverosa una breve ma essenziale considerazione in merito alla mancanza di segnaletica. In *primis*, laddove la stessa fosse stata presente, avrebbe posto l'odierno appellante nelle condizioni di percepire il reale pericolo presente sulla strada che, si ribadisce, improvvisamente si materializzava alla vista del conducente subito dopo l'uscita da una curva. Tutto ciò considerato, ha contribuito a trarre ulteriormente in inganno l'odierno Appellante, la circostanza della totale assenza di segnaletica di cantiere per lavori in corso poiché al momento del sinistro, si ribadisce, su entrambe le corsie di marcia la ditta C.C.COT dei F.lli De Angelis s.r.l., stava eseguendo i lavori di asfaltazione del manto stradale. Anche queste ulteriori circostanze sono state ampiamente

te nella fase probatoria del giudizio di primo grado. Infatti, in merito alla assenza sia della segnaletica verticale nonché di quella orizzontale, gli **Agenti della Polizia Stradale** intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, così verbalizzavano: "*...inesistente sia quella orizzontale che quella verticale*". (Allegato pag. 12) Tale circostanza, nel corso dell'espletamento delle attività istruttorie, veniva confermata dal teste **De Luca Gildo**, escusso in data 21.03.07, che in merito così dichiarava: "*...mi sembra che al momento del sinistro non vi era segnaletica né orizzontale né verticale*". E' palese, quindi che, la C.C.COT s.r.l. non ha ottemperato all'osservanza della normativa vigente, inerente alla presenza del cantiere per lavori in corso sulla S.P. *de qua*, trascurando tutti i dettami normativi che le imponevano di segnalare la presenza sia dei mezzi, che del proprio personale, impegnati nell'esecuzione dei vari lavori sulla strada, così esponendo gli utenti della stessa ad un elevato rischio di incidente. Anche questa ulteriore circostanza è risultata in modo inconfutabile, dal verbale della **Polizia Stradale** intervenuta, che in merito a tale punto così verbalizzava: "*...manca anche la segnaletica di cantiere*". (Allegato pag. 12). Ne consegue chiaramente, dall'analisi delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, nonché dai rilievi fotografici (acquisiti alla produzione di parte attrice) relativi allo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro, la totale assenza di qualunque tipo di segnaletica.

- e -

MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E INSUFFICIENTE: la sentenza appellata è illogica, immotivata e contraddittoria, avendo provveduto il Giudicante a rigettare la domanda senza supportare tale suo assunto da idonea motivazione. Al contrario, come già ampiamente evidenziato, da tutta la attività istruttoria sono emerse prove - sia orali che documentali - idonee a sostenere la fondatezza della domanda stessa. Nella parte motiva della sentenza da riformare è dato leggere: : "*...dalla ricostruzione dei fatti come operata dall'attore e dalle acquisizioni probatorie in corso di giudizio, sono emerse varie circostanze oggettive e soggettive che inducono ad escludere che l'attore si sia trovato in presenza di una carreggiata stradale costituente per il motociclista una insidia, né tantomeno che la situazione dei luoghi fosse non visibile, non*

prevedibile ed inevitabile". Il Giudicante di prime cure, perviene a tale convincimento sulla base di fatti che a suo dire sono incontestati: tuttavia, da un attento esame degli atti e dei verbali di causa, si perviene ad una attenta ricostruzione del fatto storico tale da confermare ancora una volta la validità delle tesi dell'odierno ricorrente. In merito al punto n. 1, il G.I., nella sentenza oggetto di gravame statuiva che: "l'attore abita nella zona in cui erano in corso i lavori stradali e percorreva quindi quasi giornalmente la strada oggetto di causa". Orbene, se è vero che l'attore abita nelle vicinanze del luogo del sinistro (come riferito dallo stesso in sede di interrogatorio formale) non risulta chiaro come il G.I. sia pervenuto con assoluta certezza ad asserire che il D'Agostino "percorreva quindi quasi giornalmente la strada oggetto di causa". Tra la prima circostanza (l'attore abita nella zona) e la seconda (percorreva quindi quasi giornalmente la strada oggetto di causa) non vi è alcun nesso di consequenzialità perché la strada oggetto di lavori NON è l'unica che collega la sua abitazione con la città di Benevento né, tantomeno, con i Comuni limitrofi: ciò emerge dall'interrogatorio formale reso dall'attore che così dichiarava "...la strada ove è avvenuto l'incidente si trova nei pressi della mia abitazione....ma non è l'unica che conduce da Benevento alla mia abitazione; normalmente percorro detta strada...ma non in quel periodo....era una settimana che non la percorrevo". Si evidenzia pertanto una errata ed arbitraria ricostruzione dei fatti da parte del Giudice Istruttore che se avesse valutato scrupolosamente tutte le circostanze, non sarebbe giunto ad asserire che, poiché il D'Agostino percorreva spesso la S.P. de qua, dovesse essere necessariamente a conoscenza dello stato dei luoghi e del suo continuo evolversi, dovuto all'avanzamento dei lavori in corso (tra l'altro privi di segnaletica!).

Al punto n. 2 della sentenza da riformare il G.I. asserisce: "i lavori erano in corso da almeno un anno e quindi l'attore era a conoscenza degli stessi e delle condizioni dei luoghi". Anche tale affermazione si presenta arbitraria, illogica, immotivata ed incogrua: si ribadisce che la S.P. de qua non è l'unica strada di collegamento con l'abitazione dell'attore e, come lo stesso ha dichiarato in sede di interrogatorio formale "era una settimana che non la percorrevo". In ogni caso, per poter giungere ad una affermazione così netta di conoscenza delle reali condizioni

della strada, sarebbe stata necessaria una prova specifica in tal senso, prova che non si rileva in alcuna parte degli atti e dei verbali di causa. Il Giudice di *prime cure* ha operato un ragionamento presuntivo senza che ne ricorressero i presupposti. Ma anche a voler dare credito al ragionamento svolto dal G.I., si potrebbe sostenere che se l'odierno ricorrente era a conoscenza dei lavori in corso, a maggior ragione, verificata la rimozione della segnaletica, si accingeva a percorrere sicuro una strada che sicura non era..... Nel caso di specie, pertanto, si evidenzia ancor di più una erronea valutazione delle prove da parte del G.I., per cui la sentenza merita di essere riformata. **L'illogicità, l'erroneità e l'insufficienza della motivazione** della sentenza *de qua*, si evidenziano ulteriormente, dall'analisi del **punto n. 3**, laddove il G.I. di *prime cure*, così statuiva: *"la strada attraversa una località che presenta curve e case di abitazione e che dunque richiedeva una prudenza nella guida quasi pari a quella dei centri abitati"*. Le conclusioni a cui il G.I. è pervenuto - ossia che l'evento sia imputabile ad una guida non prudente del D'Agostino - sono destituite di ogni fondamento oltre che di riscontri probatori. Al contrario: che la condotta di guida del ricorrente sia stata improntata a diligenza e prudenza si evince da tutte le risultanze probatorie ed, in modo particolare dal verbale redatto dagli agenti di **POLIZIA STRADALE** intervenuti sul luogo dell'evento, i quali nella ricostruzione della dinamica dello stesso, così verbalizzavano: *"....LA CAUSA PRINCIPALE DELL'INCIDENTE È DA ADDEBITARSI ALLA DITTA CHE HA EFFETTUATO I LAVORI DI ASFALTATURA SENZA PROVVEDERE A PULIRE POI IL PIANO VIABILE DAI RESIDUI LASCIATI A SEGUITO DEI LAVORI ESEGUITI, NONCHÉ AL COMUNE CHE PRIMA DI APRIRE ALLA CIRCOLAZIONE DELLA VIA NON HA VISIONATO I LAVORI EFFETTUATI"* (all. pag. 20). Di tali risultanze il Giudice non ha tenuto minimamente conto, così come ha del tutto tralasciato una ulteriore palese violazione di legge posta in essere dai convenuti, ovvero LA CARENZA ASSOLUTA DI UN QUALUNQUE TIPO DI SEGNALETICA. Ne consegue che, anche in considerazione dell'illogicità, insufficienza ed erroneità di questo ulteriore punto della sentenza, la stessa merita di essere riformata. In merito al **punto n. 4**, il G.I. Asserisce che: *"la strada in quel tratto presentava un impianto di pubblica illuminazione in funzione...."*. Su tale aspetto è necessaria una breve seppur sufficiente considerazione. Il sinistro

come è noto, si è verificato nel mese di ottobre dell'anno 2001, alle ore 21,00 circa ed è notorio che, in quel periodo e a quell'ora, vi è una totale assenza di luce naturale. Pertanto, in tale contesto, dovrebbe essere di supporto l'illuminazione artificiale la quale, se carente, determina il buio completo. Nel caso di specie, è vero che i lampioni erano presenti ai margini della carreggiata della strada *de qua*, come si evince dai rilievi fotografici (acquisiti al fascicolo di parte attrice), è vero che al momento del sinistro gli stessi erano funzionanti, ma è pure vero che gli stessi erano ricoperti da una intensa flora, tale da ostruire il passaggio della luce artificiale. A tale riguardo, si può fare riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa. Infatti su tale circostanza il teste sig. **De Luca Gildo**, escusso in data 21.03.07, così dichiarava: *"al momento dell'incidente era buio"*, così come il teste **Botticella Filippo**, escusso in data 03.10.07, dichiarava che: *"posso riferire che era buio"*. Pertanto se è vero che l'impianto di pubblica illuminazione era in funzione è altrettanto vero che le condizioni di visibilità erano del tutto insufficienti. Infine, è necessario analizzare le singole motivazioni del **punto n. 5** della sentenza *de qua*, le quali presentano palesi ed evidenti contraddizioni rispetto a tutte le risultanze probatorie emerse in corso di causa. Il G.I. ritiene che: *"la situazione del manto stradale, come descritto dall'attore e dalla Polizia Stradale, oltre ad essere visibile per un motociclista attento e normalmente esperto non rappresentava alcuna insidia per una motocicletta con ruote di lungo raggio e spessore, come quella del mezzo attoreo"*. Anche tale deduzione risulta frutto di una libera interpretazione del Giudice di primo grado, avulsa da ogni contesto probatorio. Va ribadito ancora una volta che l'evento si è verificato su un tratto in discesa all'uscita di una curva, pertanto la visibilità cui fa riferimento il G.I. di prime cure si è concretizzata al D'Agostino nel momento in cui lo stesso si è imbattuto nelle varie insidie presenti sul fondo stradale (dente di un centimetro tra i due strati di asfalto, brecciolino sparso, sconnessioni varie e buche). Di tale stato di fatto è stata fornita ampia ed esaustiva prova e non ci si spiega come mai il G.I. sia giunto alla conclusione che le varie circostanze emerse nel corso del giudizio: *"inducono ad escludere che l'attore si sia trovato in presenza di una"*

carreggiata stradale costituente per il motociclista un'insidia, né tantomeno che la situazione dei luoghi fosse non visibile, non prevedibile ed inevitabile". Che tale affermazione non sia supportata da prove si evince da un punto ulteriore della sentenza appellata lì dove il Giudice, riconoscendo le inadempienze degli Enti e delle Ditte terze, riconoscendo implicitamente una loro responsabilità, statuisce che: *"....SONO EMERSE INADEMPIENZE DA PARTE DEGLI ENTI E DELLE DITTE APPALTATRICI, come la mancata ottimale pulizia della carreggiata stradale e la non presenza di segnaletica di lavori in corso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio"*. E' PALESE LA CONTRADDITTORIETÀ DI QUESTI DUE ASPETTI DELLA DECISIONE.

Il G.I. raggiunge l'apice del ragionamento fantasioso è dove afferma che, nel caso di *.....* la situazione del manto stradale....." *non rappresentava alcuna insidia per una motocicletta con ruote di lungo raggio e spessore, come quella del mezzo attoreo*" in quanto il G.I., basandosi unicamente sulla scienza personale, omettendo di valutare le prove oggettivamente emerse nel giudizio, asserisce che *"....un dislivello di un solo centimetro tra le creste e i valli dell'asfalto della carreggiata e la presenza di brecciolino sparso sono del tutto idonei a far perdere l'aderenza di ruote di una maximoto come quella dell'attore se guidata con ordinaria prudenza e perizia"*

Quali siano stati gli elementi che hanno convinto il G.I. ad attribuire la causa principale dell'evento *de quo* alla condotta di guida del D'Agostino non è dato comprendere. I venti metri percorsi dalla moto successivamente alla caduta, scivolando sul manto stradale che in quel tratto era in discesa, sono stati dovuti al brecciolino, che ha continuato a far perdere di aderenza alla moto ormai finita rovinosamente a terra; alla pendenza, e non certamente alla velocità ed imperizia tenuta dal D'Agostino nella guida della sua moto al momento dell'impatto. E' legge comune della fisica che gli oggetti più sono pesanti più acquistano velocità nel momento in cui perdono aderenza, con la conseguenza che vi è bisogno di un più lungo spazio per aver la possibilità di poter vedere fermarsi detti oggetti, ciò soprattutto se si considera che la "maxi moto" si trovava in scivolata sul brecciolino e per di più su di una strada in discesa. I venti metri

appaiono dunque, come uno spazio minimo percorso in scivolata dal veicolo de qua prima che lo stesso potesse fermarsi. Prima di procedere con le conclusioni, è necessaria una ultima considerazione sugli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado. Proseguendo nella lettura della motivazione della sentenza appellata, ad un certo punto si legge testualmente che: "...l'asfaltoposto in opera e pressato proprio sulla corsia di marcia dell'attore...." Anche in questo caso, LA SEMPLICE INDIVIDUAZIONE delle condizioni in cui versava LA CORSIA DI MARCIA PERCORSA DALL'ATTORE È STATA DEL TUTTO ERRATA da parte del G.I. di prime cure . Infatti sarebbe stato sufficiente avvalersi del SUPPORTO PLANIMETRICO redatto dalla Polizia Stradale (All. pag. 16), per verificare che il D'AGOSTINO PERCORREVA la corsia di marcia ricoperta DAL VECCHIO STRATO DI ASFALTO e, NON da QUELLO NUOVO, come erroneamente asserito in sentenza dal G.I.

IN DIRITTO

La sentenza *de qua*, merita di essere integralmente riformata non solo sulla base di tutti gli elementi probatori analiticamente evidenziati dalla scrivente difesa ed, erroneamente valutati dal G.I. di *prime cure* ma anche alla luce del costante e previgente orientamento giurisprudenziale, relativamente alla responsabilità della P.A. e delle Ditte terze chiamate, del tutto disatteso. Secondo la Suprema Corte sui proprietari delle strade pubbliche grava l'obbligo di manutenzione, gestione e sicurezza delle stesse, in quanto gli stessi rivestono principalmente la qualità di custodi (Cass. Sez. III, n. 3651/06; Cass. Sez. III, n. 19653/04 e da ultimo III Sez. Civ., 1691/2009). Nel caso di specie, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di custodia e/o vigilanza ex art. 2051 c.c., della S.P. de qua, ricade in primis, sulla Provincia di Benevento nonché sul Comune di Sant'Angelo a Cupolo, ciascuno per quanto di propria competenza. E' doveroso, evidenziare l'orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla omessa o insufficiente custodia e/o vigilanza ex art. 2051 c.c. sul bene pubblico. Per giurisprudenza costante, è opportuno precisare che: "...l'ente proprietario o concessionario della strada aperta al pubblico è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente (che in particolari condizioni di tempo e luogo fa ragionevole

affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto, tali da escludere la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., in applicazione del principio del *neminem laedere*" (Trib. Di Torino, Sez. Distaccata di Moncalieri, Sent. 05.01.2002). A tal fine individua dei requisiti specifici, la cui esistenza è richiesta congiuntamente, ossia quello della: 1) - **non visibilità** oggettiva e quello della 2) - **imprevedibilità** soggettiva del pericolo. Come ritenuto pacificamente dalla Corte di Cassazione e da quella Costituzionale (cfr. Cass. 22592/04, 15707/02, 17486/02, 2067/02, 16179/01, sez. un. 10893/01, 12314/01; nonché Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 156), il privato che lamenti ipotetici danni in fattispecie del tipo di quella per cui è causa, potendo invocare esclusivamente la tutela predisposta dall'art. 2043 c.c., deve provare, oltre all'evento, i requisiti oggettivi e soggettivi della c.d. insidia stradale e deve rimanere esclusa una sua condotta non improntata a normale diligenza o addirittura colposa. La P.A., potrà essere liberata da ogni addebito qualora dimostri il caso fortuito o che l'insidia si sia verificata in un lasso di tempo troppo breve per poter intervenire. Ne deriva che l'attore deve fornire la prova inerente oltre alla effettiva pericolosità della strada, anche in merito ai requisiti congiuntamente richiesti: 1)- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo; 2) - l'elemento soggettivo, della imprevedibilità inteso come impossibilità, usando la normale diligenza e prudenza di avvistare il pericolo in tempo utile per evitarlo. Infine, ma non meno rilevante è richiesta l'insussistenza di un comportamento colposo e/o poco accorto o poco diligente da parte del danneggiato. Orbene, la giurisprudenza circoscrive l'ambito di risarcibilità, del danno da insidia:..."incombe sulla P.A. il limite derivante dal principio del *"neminem laedere"*, in applicazione del quale essa è tenuta a far sì che la strada aperta al transito non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (c.d. **insidia o trabocchetto**), connotata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità". Nel caso che ci occupa, sulla base delle emergenze processuali ed alla luce dei principi giurisprudenziali enunciati, risulta in modo evidente che la prova richiesta è stata fornita da parte attrice. Infatti in merito al requisito oggettivo della non visibilità del pericolo,

nel giudizio di primo grado l'attore ha provato che l'intero manto stradale si presentava insidioso, nello specifico la corsia di marcia da lui percorsa si presentava con buche, brecciolino sparso in vari punti e, sconnessioni varie (contrariamente a quanto erroneamente asserito dal G.I. secondo il quale trattavasi di corsia appena riasfaltata). In merito al requisito della soggettiva non prevedibilità del pericolo, la giurisprudenza costante, nello specifico la Corte Costituzionale, n. 156/99, afferma che: "chi intende far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a., deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad una insidia (o trabocchetto), nascente dal fatto oggettivo di un pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, segnatamente della strada aperta al pubblico"; Cass. civ., 17.3.1998 n. 2850: "non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorre altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito". Ebbene, nel caso *de quo*, anche in merito al requisito soggettivo della imprevedibilità, inteso come impossibilità, usando la normale diligenza e prudenza di avvistare il pericolo in tempo utile per evitarlo, l'attore ha provato tale circostanza. Infatti, come emerso in modo inconfutabile nel giudizio di primo grado, l'attore ha fornito piena prova di NON AVER POTUTO PREVEDERE in tempo utile le insidie presenti sulla strada *de qua*, tanto da poterle evitare, infatti le stesse, si ribadisce, si materializzavano subito dopo l'uscita di una curva. Inoltre, il D'Agostino, è stato IMPOSSIBILITATO a PERCEPIRE a priori tale situazione insidiosa e pericolosa, in quanto nessuna segnaletica stradale e di cantiere era stata collocata da chi di dovere ai margini della carreggiata antecedente la curva. Come innanzi evidenziato, ai fini della imputabilità dell'evento dannoso alla P.A., per i danni derivanti da una insidia e/o trabocchetto, i principi giurisprudenziali hanno sancito che oltre ai requisiti della oggettiva non visibilità del pericolo e soggettiva imprevedibilità dello stesso, ricorrenti entrambi come nel caso che ci occupa, è ritenuto rilevante il ruolo svolto dal cittadino danneggiato ed il suo grado di partecipazione alla catena causale che ha determinato la produzione dell'evento. Chiarissima su

questo punto la giurisprudenza: Cass. Civ. 24.05.1997 n. 4632: "...ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa - accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro- assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, di seguito, evitare". Nel caso che ci occupa, il D'Agostino ha posto in essere una condotta di guida prudente e diligente, nonostante le reali condizioni del fondo stradale per poter evitare quanto, purtroppo, di seguito si è verificato. Infatti, nel momento in cui ha percepito che, a causa della situazione di pericolo, dovuta alle buche ma, soprattutto al brecciolino ed al "dente di asfalto" tra il vecchio e il nuovo strato, la moto iniziava a sbandare e, le ruote a perdere aderenza con il fondo stradale, l'odierno appellante, ha effettuato ogni tentativo per evitare l'impatto con il fondo stradale, come verbalizzato dalla Polizia Stradale: "...Il D'Agostino riprendeva il controllo del motociclo, frenando con la sola ruota anteriore, l'unica ad avere aderenza sul piano viabile"(All. pag. 20), ma malgrado ciò, rilevavano altresì che: "...la moto effettuava un balzo....scivolando....percorsi metri 20, andava ad urtare contro il cordolo di cemento (All. pag. 20). Giova ancora una volta ribadire, che i venti metri percorsi in scivolata dalla moto, sono stati dovuti proprio al tratto di strada in discesa ed al peso della "maximoto" e soprattutto alla presenza del brecciolino sulla carreggiata che, ha continuato a far perdere aderenza al veicolo anche una volta caduto rovinosamente a terra e non certamente ad una imperita condotta di guida del D'Agostino. A seguito dell'evento, il D'Agostino veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del nosocomio "G. Rummo di Benevento, dove i sanitari sottoponendolo a visita medica, riscontravano varie fratture nonché lussazioni, disponendone il ricovero. Sottoposto ad ulteriori visite mediche, nonché a CTU, in corso di accertamento tecnico preventivo, da parte del Dott. D'Auria, il quale quantificava le lesioni in complessivi Euro 64.691,84 di cui Euro 44.975,13 per danno biologico pari al 18%,

Avvocato Stefano Pescatore

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:

- 1.in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n.1429/08 del Tribunale di Benevento;
- 2.per l'effetto, accogliere la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante, condannando i convenuti in solido, o la sola Provincia di Benevento, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, così come analiticamente indicati in atto di citazione;
- 3.con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio e del ricorso per ATP.

Si producono: fascicolo di parte del primo grado di giudizio; copia della sentenza appellata.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato.

Benevento, 1° luglio 2009

Avv. Gerarda Viscione

Avv. Stefano Pescatore

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza degli Avv. Gerarda Viscione e Stefano Pescatore, n.q., di procuratori costituiti del sig. Stefano D'AGOSTINO, io sottoscritto ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Benevento, per viale 1982/N. 890, scienza ad ogni effetto di legge, ho notificato l'antescritto atto di citazione in appello:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t.**, el/te domiciliato Nello studio dell'Avv.

Salvatore FORGIONE, corrente in Telese Terme (Bn), al C.so Trieste n. 93, Pal. Uffici 10

- **COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO, in persona del legale rapp.te p.t.**, elettivamente domiciliato presso

e nello studio dell'Avv. Carlo D'AGOSTINO, corrente in Benevento, al V.le Mellusi, n. 76

- **DITTA LEONE ANTONIO, in persona del legale rapp.te p.t.**, elettivamente domiciliata presso e nello studio

dell'Avv. Franco ERRICO corrente in Apice (Bn), in V.le della Libertà,

- **AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale rapp.te p.t.**, elettivamente domiciliata presso e nello

studio dell'Avv. Edoardo STRAZZULLO, corrente in Benevento, al V.le Atlantici, n.47,

- **C.C.C.O.T. dei F.LLI DE ANGELIS s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.**, elettivamente domiciliata presso e

nello studio dell'Avv. Antonio CASTIELLO, corrente in Benevento, alla via N. Sala, n. 29,

NOTIFICA A MEZZO DELLA POSTA
CON RACCOMANDA LEGGE
20 NOVEMBRE 1982/N. 890

1 LUG. 2009

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFF. GIUD. 43
FRANCA PEDICINI